

Allegato "A"

Raccolta n. 26334

"ANAS International Enterprise S.p.A."

S T A T U T O

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "ANAS International Enterprise S.p.A.".

1.2 La Società è regolata nel proprio funzionamento dal presente statuto.

Art. 2

SEDE

2.1 La Società ha sede in Roma. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti al Registro delle Imprese. Possono inoltre essere istituite e soppresse, mediante decisione dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali e uffici periferici, in Italia e all'estero.

2.2 Il domicilio legale di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali; è onere dei sopra indicati soggetti comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio, nonché dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica.

Art. 3

DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4

OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società sviluppa, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati italiani o stranieri, attività a livello internazionale nel settore delle infrastrutture di trasporto ed in particolare svolge:

- a) l'attività di studio e sviluppo volta alla definizione dimensionale e funzionale ed alla qualifica dei procedimenti necessari alla produzione di un'opera di ingegneria civile/infrastrutturale nella sua globalità, ai diversi livelli di approfondimento (preliminare, definitivo ed esecutivo);
- b) la direzione lavori, l'alta sorveglianza ed il collaudo di interventi nel settore dell'ingegneria civile, dei trasporti, della tutela dell'ambiente e della salvaguardia del territorio in genere;
- c) l'attività di Project e Programme Management, studi di fattibilità tecnica e congruità economico-finanziaria (Project Financing), studi di traffico, valutazione dell'impatto ambientale, consulenza strategica anche in materia di assicurazione e controllo della qualità e della sicurezza;
- d) la validazione di progetti per assicurare la completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, la conferma dei presupposti per la qualità dell'opera nel tempo;

- e) l'esecuzione di rilievi di reti infrastrutturali (catasto informatizzato), la creazione e gestione di banche dati territoriali e sistemi informativi stradali;
- f) l'assistenza a Società/Enti, pubblici o privati, nella gestione del proprio patrimonio infrastrutturale, nella valutazione dello stato di conservazione dello stesso e nella elaborazione di piani pluriennali di manutenzione;
- g) lo sviluppo, produzione, assemblaggio e commercio, anche per attività sperimentali, di sensori e attrezzature di misura e di prova, macchinari di prova, sistemi di monitoraggio, laboratori mobili, macchine;
- h) lo sviluppo, produzione e commercio di software applicativo specifico e la progettazione di sistemi informatici a servizio e supporto di attività tecniche e gestionali;
- i) l'attività di controllo, sperimentazione, prova, misura, monitoraggio sia sul campo che in laboratorio, compresa la certificazione per materiali, prodotti, attrezzature e macchinari, nei settori produttivi di interesse;
- j) l'analisi, individuazione ed applicazione di soluzioni tecnologiche volte all'uso razionale delle fonti di energia, all'efficienza ed al risparmio energetico;
- k) l'esecuzione, anche in collaborazione ed in cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, di studi, ricerche, attività di innovazione tecnologica ed altri programmi e interventi volti a far conoscere, valorizzare e correttamente utilizzare le tecniche e

tecnologie nei settori produttivi interessati, anche attraverso la creazione e/o gestione di centri di ricerca e l'attività di formazione;

l) l'esecuzione dei servizi nel campo della gestione, esercizio e manutenzione di infrastrutture di trasporto.

4.2 La realizzazione dell'oggetto sociale può anche essere perseguita mediante contratti di concessione assunti direttamente, anche attraverso finanza di progetto o partenariati pubblici o privati, dalla Società ovvero da società, consorzi e/o imprese partecipate di cui la Società può promuovere la costituzione o assumere partecipazioni, nonché mediante affidamenti a terzi con contratti di concessione.

4.3 La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e prestare garanzie nei confronti di società, consorzi o imprese del gruppo di appartenenza della Società. Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, tassativamente escluse le attività riservate a specifici soggetti dal D.Lgs. 58/98 e dal D.Lgs. 385/93 ed altre normative in materia.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in 3.000.000 (tremilioni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

Art. 6

AUMENTO DI CAPITALE

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato - con conferimenti di danaro o di beni in natura o di crediti - con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha la facoltà - da esercitarsi entro il 30 giugno 2017 (e cioè entro 5 anni dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese avvenuto il 3 luglio 2012) - di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile per un importo massimo di Euro 2.000.000 (duemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire alla pari in opzione ai soci. Il Consiglio di Amministrazione è conseguentemente delegato a determinare tutti i termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale o di ciascun aumento di capitale - se deliberato in più volte - ivi compresi il numero delle azioni ordinarie da emettere, i termini e le modalità per la sottoscrizione e liberazione delle stesse, il tutto in conformità con la vigente normativa.

Art. 7

AZIONI

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore

eguali diritti.

7.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 8

OBBLIGAZIONI

La Società, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria, può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.

Art. 9

FINANZIAMENTI

La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di eventuali perdite ovvero, previa delibera dell'Assemblea straordinaria, ad aumento del capitale.

Art. 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Art. 11

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nel comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

11.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 13;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

11.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti

in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati.

Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 2.2 con mezzi - quali posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato per la prima convocazione.

11.6 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione - o l'Amministratore Unico - e la maggioranza dei componenti in carica del Collegio Sindacale.

11.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Art. 12

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

12.2 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c..

Art. 13

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è presieduta - a seconda della composizione dell'organo amministrativo - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e, in caso di assenza od impedimento di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 c.c..

13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.

Art. 14

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.

14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.

14.3 Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente, se persona diversa dall'Amministratore Delegato.

Art. 15

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E REVISIONE

LEGALE DEI CONTI

La Società è amministrata - a scelta dell'Assemblea - da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre l'attività di revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

Art. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 5 componenti, nominati dall'Assemblea.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione, sceglie tra i propri membri il Presidente, quando questo non è stato nominato dall'Assemblea. Non è consentita la nomina di un Vicepresidente.

16.3 Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.

16.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e

regolamentare vigente in materia. In particolare non possono ricoprire l'incarico di Amministratori coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di ineleggibilità o di decadenza.

Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economica pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la

notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo la sentenza di

applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi della disposizione di cui al presente comma sono svolte dall'organo di controllo.

16.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 c.c., nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 17

PRESIDENTE

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto e tiene i rapporti istituzionali non pertinenti all'ordinaria attività della Società;
- b) esercita i poteri spettanti per legge,
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano

fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;

d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;

f) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione assembleare, ai sensi di quanto previsto dall'art.14.3 del presente Statuto.

Art. 18

RIUNIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

18.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax o posta elettronica, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 2.2 del presente statuto.

18.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere più anziano in carica, ovvero dal

Consigliere più anziano di età.

18.4 Le riunioni possono essere tenute in audio o audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

18.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

18.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dal processo verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 19

GESTIONE DELLA SOCIETA'

19.1 La gestione della Società spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 c.c, delega le proprie competenze all'Amministratore Delegato e, previa delibera dell'Assemblea dei soci di cui all'art. 14.3 del presente Statuto, al Presidente.

Oltre quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c. non sono delegabili le seguenti materie:

- a) approvazione del business plan, del piano strategico, del budget annuale e dei programmi operativi pluriennali;
- b) stipula di accordi e convenzioni con le istituzioni pubbliche italiane e straniere di rilevanza strategica ad eccezione dei contratti attivi per commesse;
- c) approvazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, delle linee organizzative della Società e delle successive variazioni;
- d) acquisto e vendita di beni immobili;
- e) contratti di fornitura di beni e servizi e di prestazione d'opera per importi superiori a euro 200.000,00;
- f) affidamento di consulenze per importi superiori a euro 100.000,00;
- g) assunzione di finanziamenti e mutui con durata oltre 18 mesi;
- h) rilascio di avalli, garanzie e fidejussioni a favore di terzi;
- i) definizione transattiva dei contenziosi della Società;
- l) costituzione di società e/o consorzi, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie e/o consortili, vendita di rami di azienda, costituzione o assunzione di iniziative per la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e ss. c.c.

Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe ai sensi del primo periodo del presente articolo, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.

19.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'organo amministrativo - ai sensi dell'art. 2365 c.c. - le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505-bis c.c., gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 2.1 del presente Statuto. Rimane comunque ferma la competenza concorrente dell'assemblea.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

19.5 Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce all'organo amministrativo.

19.6 Gli organi amministrativi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni due mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adottano, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo degli organi delegati sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica. Nell'ambito dei propri poteri, danno,

altresì, attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e possono conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

19.7 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Art. 20

AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano - ove non espressamente già indicati dal presente statuto - i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

Art. 21

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

21.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico.

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato nei limiti della delega.

21.2 La rappresentanza della Società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti dei poteri attribuiti.

Art. 22

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea

ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'espletamento del loro incarico; fermo quanto previsto dall'art. 2389, 3° comma, del codice civile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.

Art. 23

COLLEGIO SINDACALE

23.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del Collegio deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

23.2 I Sindaci, tra cui il Presidente, sono nominati dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. In particolare, tutti i sindaci devono essere iscritti al Registro dei revisori legali.

23.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico. È in ogni caso fatto

divieto di corrispondere gettoni di presenza.

23.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in audio o audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Art. 24

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403, primo comma, c.c..

Art. 25

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

25.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

25.2 L'incarico della revisione legale è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

25.3 L'incarico di revisione legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

Art. 26

DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato - o l'Amministratore Unico - può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri.

Art. 27

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

SOCIETARI

27.1 L'organo amministrativo, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il Dirigente Preposto può essere revocato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

Il Dirigente Preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di decadenza, revoca o dimissioni del dirigente preposto, l'organo amministrativo deve provvedere, senza indugio, alla sua sostituzione.

27.2 Il Dirigente Preposto dovrà essere scelto, secondo criteri di professionalità e competenza, tra i dirigenti del Gruppo ANAS, che abbiano maturato un'esperienza adeguata all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico e, comunque, di almeno tre anni nell'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di controllo o presso

le Società del gruppo, o in precedenza presso imprese o società di consulenza o studi professionali. L'organo amministrativo ne determina la remunerazione e la durata dell'incarico, rinnovabile, e conferisce al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

Art. 28

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione - o l'Amministratore Unico - provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

28.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando quanto disposto dall'art. 2430 c.c.

Art. 29

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

29.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

29.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Art. 30

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia.

Firmato: Stefano Granati

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO
FORMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO CARTACEO CONFORME
ALL'ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL DPR
445/2000.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22
FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.